



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 182 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 98 DEL 07-05-2019

Oggetto: CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAVORE DI MINORE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2019 - 31/05/2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di maggio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Falerone, in ottemperanza all'attuale normativa e nell'attuazione degli indirizzi di politica sociale statale e regionale:
 - garantisce al minore protezione, tutela e diritti ed in particolare quello che è il diritto essenziale del minore, quale il diritto all'educazione "nell'ambito della propria famiglia" (L. 184/83, Art. 1);
 - individua quale primo compito istituzionale quello di sostenere, con la propria azione, la famiglia e, qualora questa sia temporaneamente in difficoltà, quello di provvedere ad

- assicurare al minore cura ed educazione per il tempo necessario alla famiglia d'origine di ristabilirsi e recuperare le sue funzioni genitoriali;
- promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della Comunità;
- l'Istituto dell'Affidamento Familiare è regolamentato, in particolare, dal seguente complesso normativo:
 - Legge n. 184 del 4 maggio 1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
 - Legge n. 476 del 31 dicembre 1998 "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale" sottoscritta all'Aja il 29 maggio 1983;
 - Legge n. 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - D.P.C.M. 14.02.2001;
 - Legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Modifiche alla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 – Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori – nonché al Titolo VIII del Libro Primo del Codice Civile";
 - Linee di indirizzo nazionali per l' Affidamento Familiare del 2012;
 - Legge Regionale n. 8 del 14.03.1994 e successive modifiche;
 - -Legge Regionale n. 32 del 01.12.2014 "Sistema Regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia";
 - Delibera Giunta Regionale n. 202 del 03.06.1998, "Indirizzi per l'organizzazione del servizio ed attività consultoriale";
 - Delibera Giunta Regionale n. 869 del 17.06.2003, "Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni";
 - Delibera Giunta Regionale n. 865 del 11.06.2012 "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia";
 - Delibera Giunta Regionale n. 1413 del 08.10.2012 "Modifiche alla D.G.R. n. 865 dell'11/06/2012 Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia;

CHE lo scopo generale dell'Affidamento Familiare è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un inserimento in struttura comunitaria. L'Affidamento Familiare è un intervento di norma temporaneo e prevede il collocamento presso una famiglia o persona affidataria ritenuta in grado di provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione, all'istruzione del minore affidato.

CHE L'affidamento può essere:

- **consensuale:** disposto dal Sindaco del Comune di residenza del minore su proposta dell'équipe tecnica integrata, previo consenso dei genitori o del tutore e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (L. 149/2001, Art.1, c.1). L'affidamento viene attivato in presenza di un progetto, concordato tra operatori, famiglia naturale e famiglia affidataria, nel quale devono essere indicati compiti, ruoli, obiettivi e tempi dell'affidamento.
- **giudiziario:** quando, a tutela del minore, sia avviato dall'équipe tecnica integrata a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni, indipendentemente dal consenso o meno della famiglia d'origine (L. 149/2001 Art.1, c.2).

CHE l'affidamento familiare può essere articolato secondo tipologie diverse sulla base di norme e bisogni presenti nella realtà familiare del minore:

a) **Affidamento residenziale intra-familiare o a parenti:** consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado (famiglie o single). Tale forma di affidamento, di fatto, non richiede alcun

provvedimento né amministrativo né giudiziario in quanto la disponibilità e l'aiuto tra persone che hanno tra loro un vincolo di parentela è espressione di solidarietà e un obbligo indicato dall'art. 433 del C.C.

Se l'affidamento intra-familiare è consensuale e non superiore ai sei mesi, la legge non prevede segnalazione all'autorità giudiziaria. Deve invece essere fatta la segnalazione al G.T. (Giudice Tutelare) qualora lo stesso si dovesse protrarre oltre i sei mesi.

Si può ricorrere a questa forma di affidamento nel caso in cui soggetti, resisi disponibili all'interno del contesto familiare allargato, non evidenzino situazioni di rilevante disagio personale, dispongano di sufficienti risorse sul piano affettivo-relazionale e materiale, siano disponibili a collaborare con i servizi e non si rilevi la presenza di elevata conflittualità con la famiglia d'origine.

b) **Affidamento residenziale etero-familiare**: consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale (single), che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d'origine del minore. L'affidamento può essere sia consensuale che non consensuale con la famiglia di origine.

Nel primo caso è sufficiente che venga comunicato al Giudice Tutelare.

Nel secondo caso invece, se il minore è già oggetto di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, è necessario un provvedimento giudiziario, altrimenti dovrà essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il T.M., che ne curerà la trasmissione al Tribunale per i Minorenni.

Si ricorre all'affidamento etero-familiare qualora i soggetti resisi disponibili all'interno della famiglia allargata del/dei minore/i presentino situazioni di disagio personale e/o familiare significativi, oppure non dispongano di sufficienti risorse sul piano affettivo e/o materiale, o, ancora, nell'eventualità che vi siano dinamiche relazionali conflittuali o disfunzionali con la famiglia originaria del minore, potenzialmente lesive rispetto all'esigenza di tutela dello stesso.

c) **Affidamento part-time (o diurno o di appoggio familiare)**: per affidamento part-time si intende un intervento di sostegno alla famiglia d'origine e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata e/o per alcuni giorni della settimana. E' una forma flessibile di tutela, finalizzata ad evitare, per quanto possibile, l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare d'origine, attuando anche tutti gli interventi di supporto/assistenza utili allo stesso. Questa forma flessibile di servizio consiste nell'accoglienza dei bambini o dei ragazzi presso il nucleo affidatario per alcune ore della giornata o per alcuni giorni della settimana o anche per periodi molto brevi e ben definiti, a seconda del progetto predisposto a sostegno della famiglia d'origine e per la tutela del minore.

Tale tipo di affidamento può essere utilizzato per minori che non necessitano di un allontanamento dal loro nucleo familiare d'origine.

In ogni caso, se il minore è oggetto di un procedimento presso il T.M., sarà necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria o del tutore se verso i genitori sono stati adottati provvedimenti limitativi della responsabilità.

VISTO il Decreto del Tribunale dei Minorenni delle Marche n. 343/15 del 13/09/2017 relativo all'affidamento del minore le cui generalità sono in atti depositate presso la famiglia secretata per le motivazioni ivi contenute;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale nr. 119 del 06.12.2018;

DATO ATTO che si omettono le generalità sia del minore collocato che della famiglia affidataria ai sensi dell'art. 24 - comma 2 - lettera d - della legge n. 241/90 e dell'art. 8 - comma 5 - lettera d - del DPR 27/06/1992 n. 352, e che tutti gli atti sono conservati - **in termini, motivazioni e provvedimenti dell'A.G. competente** - nelle modalità prescritte dalla legge presso l'Ufficio Servizi Sociali

DATO ATTO che la famiglia affidataria ha esplicitamente assunto tutti gli obblighi di accoglienza, cura e tutela nei confronti del minore;

TENUTO CONTO che, sulla scorta della vigente normativa, il Comune si impegna a:

- garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia affidataria;
- erogare agli affidatari, come corrispettivo del servizio reso alla collettività attraverso

l'affidamento familiare, un contributo mensile variabile in relazione alla tipologia di affidamento come stabilito dalla normativa regionale

RITENUTO pertanto di provvedere assumendo i necessari impegni di spesa e di liquidazione;

RICONOSCIUTA E CONFERMATA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse sopra riportate come parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.
2. Di impegnare per il pagamento dei contributi alla famiglia ... omissis collocataria del minore l'importo mensile di E. 650,94 al Cap. 19579" pari ad un contributo complessivo di €. 3.254,70 erogato per il periodo 01/01/2019 al 31/05/2019;
3. Di liquidare la suddetta somma a favore della famiglia affidataria di cui al punto precedente;
4. Di accertare la somma complessiva di €. 3.254,70, a carico della Regione Marche, al cap. 1520 del bilancio di previsione 2019/2021;
5. Di dare atto che lo scrivente, per quanto con la presente disposto, non si trova in condizione di conflitto d'interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all'oggetto non sussistono ai sensi degli art. 42 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli
183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA